

Repertorio n. 100.925

Raccolta n. 37355

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici

il giorno dieci

del mese di dicembre alle ore dieci

10/12/2012

in Brescia (BS), alla Via Malta n. 7/C

davanti a me MARIO MISTRETТА, notaio in Brescia iscritto al Collegio

Notarile di Brescia, è presente il signor:

prof. CAROSI GIAMPIERO, nato a Cairo Montenotte (SV) il giorno 5

marzo 1941, domiciliato per la carica a Brescia (BS), alla Via XX Set-

tembre n. 24,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE MALATTIE INFETTIVE E SALUTE INTERNAZIONA-

LE", costituita con atto in data 9.9.1999 nn. 8176/1210 di repertorio

notaio Enrico Lera, registrato a Brescia in data 27.9.1999 al n. 5171

serie 1, con sede legale in Brescia (BS), Via XX Settembre n. 24,

Codice Fiscale: 98087160176

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il

quale mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze della riu-

nione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, convocato in

questo luogo, giorno ed ora, ai sensi dell'Art. 12) dello Statuto, per de-

Registrato a Brescia

2° Ufficio delle Entrate

il ... 9 GEN 2013

nr. 369 Serie 1T

esatti € 324,00



liberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

-Modifica degli artt. 5) e 14) dello Statuto;

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che la riunione si svolge nel modo seguente:

assume la presidenza lo stesso componente il quale, constatato:

a) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente prof. Carosi Giampiero ed i Consiglieri dott. Fiegl Roberto, dott. Caligaris Silvio e dott. Matteelli Alberto ed il dott. Torti Carlo.

- che sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- che sono presenti per il Collegio dei revisori il dott. Michele Maria Rossini, il dott. Caprioli Stefano e il dott. Armando Bina;

dichiara la riunione regolarmente costituita e quindi idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione.

Preso la parola ed entrando nel merito degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente espone come si renda opportuno prevedere nello Statuto della Fondazione la presenza di un Revisore Unico e quindi di integrare gli articoli 5) e 14) dello Statuto conseguentemente all'introduzione tra gli Organi della Fondazione del Revisore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione della fondazione all'unanimità dei presenti

delibera

-di integrare gli articoli 5) e 14) dello Statuto conseguentemente all'introduzione tra gli Organi della Fondazione del Revisore Unico.

-di modificare conseguentemente gli articoli 5) e 14) dello Statuto del-

l'associazione come segue:

"Art. 5 - Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- il Segretario Generale (se nominato)

- il Comitato dei Consiglieri Scientifici Operativi;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico."

"Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico sono

scelti tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il collegio

dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri effetti-

vi e due supplenti nominati dalla Fondazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sulla gestione finan-

ziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture con-

tabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigen-

do apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, trascrivendo su ap-

posito registro le verifiche e gli adempimenti svolti.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico non è tenuto a partecipare

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e qualora vi partecipi non

ha comunque diritto di voto.

I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico restano in carica

per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio con-

suntivo del terzo esercizio.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta,

oltre al rimborso delle spese , un indennità fissa annua ed un gettone di



presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

-di approvare il nuovo Statuto della FONDAZIONE MALATTIE INFETTIVE E SALUTE INTERNAZIONALE , nel testo che, firmato dal comparente e da me notaio, allego al presente verbale sotto la lettera A); o-  
messane la lettura per espressa rinuncia fattane dal comparente col mio consenso;

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore dieci e minuti quindici.

Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono dichiarate a carico della Fondazione

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, al comparente il quale a mia richiesta lo dichiara conforme alle risultanze dell'adunanza, lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce, margine e sull'allegato A).


Consta di due foglio scritto con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine quattro

oltre parte della quinta sin qui escluse le sottoscrizioni.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



STATUTO

Art. 1 - E' costituita la fondazione senza scopo di lucro denominata  
"FONDAZIONE MALATTIE INFETTIVE E SALUTE INTERNAZIONA-  
LE" (MISI) ovvero INFECTIOUS Diseases and International Health (I-  
DIH) con sede in Brescia, Via XX Settembre n. 24

Art. 2 - Gli scopi della Fondazione unicamente scientifici e culturali,  
con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono quelli di promuovere la  
ricerca e le iniziative nell'ambito epidemiologico, preventivo e della  
sperimentazione clinica nel campo dell'infettivologia.

La Fondazione si propone in particolare di favorire e sviluppare la ri-  
cerca di base, applicata e operativa, ponendosi come momento di  
progresso delle conoscenze e di sviluppo delle tecnologie diagnosti-  
che e terapeutiche innovative, con impatto sui programmi di sorve-  
glianza e controllo, di qualificazione dell'assistenza e di integrazione  
socio-sanitaria.

La Fondazione vuole favorire le attività di ricerca e sviluppo nei settori  
di interesse infettivologico e/o tropicalistico con particolare riferimento  
all'infezione HIV/AIDS, alle epatiti virali, alle infezioni di comunità e no-  
socomiali, alle patologie tropicali e infettive d'importazione del viaggia-  
tore internazionale e del migrante.

In relazione a tali finalità la Fondazione si propone altresì di promuo-  
vere e sviluppare attività di formazione, aggiornamento, educazione e  
comunicazione nonché attività socio-assistenziali per il benessere di  
popolazioni svantaggiate. La Fondazione incoraggia e promuove ini-  
ziative intese a sostenerne le attività e diffondere le conoscenze nei

settori disciplinari di sua competenza ai fini del progresso scientifico, culturale e sociale.

Uno strumento privilegiato è individuato in particolare nell'allestimento, sviluppo e sfruttamento scientifico del "Progetto MaSTER" data base fonte ricchissima di dati per il miglioramento delle conoscenze dell'evoluzione epidemiologica delle patologie infettive, delle variazioni della loro presentazione clinica e della risposta al trattamento.

Art. 3 - Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene apportato inizialmente dai fondatori, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito nella complessiva misura di €. 103.291,38 (euro centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto).

Art. 4 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di soci fondatori, di soci benemeriti e di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- di ricavi provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura;
- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e



ditizio.

Art. 5 - Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Segretario Generale (se nominato)
- il Comitato dei Consiglieri Scientifici Operativi;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;

Art. 6 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 (cinque) consiglieri fino ad un numero massimo di 15 (quindici).

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita cinque membri del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza del membro a vita per effetto di dimissioni, permanente impedimento o decesso.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo Presidente fissando la durata della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati a vita hanno facoltà di nominare, a loro volta, ulteriori tre componenti del Consiglio stesso nel seguente modo: il Presidente, o il suo successore, ha facoltà di nominare due consiglieri, e gli altri quattro membri a vita o i loro successori l'altro consigliere.

Tali consiglieri vengono cooptati nel Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri diversi ed ulteriori vengono nominati per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cooptati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; all'atto della nomina la prima scadenza coinciderà con la scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata, in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché le cariche del Comitato dei Consiglieri Scientifici Operativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione;
- b) predisporre le direttive per le attività della Fondazione rivolte al conseguimento dei suoi fini statuari e autorizzarne l'implementazione;
- c) autorizzare formalmente ogni iniziativa scientifica che compete alla Fondazione in qualità di Promotore del Progetto MaSTER e/o altri



progetti ;

d) predisporre il Regolamento attuativo delle attività della Fondazione

ed eventuali aggiornamenti;

e) procedere alla cooptazione per l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo precedente;

f) nominare eventuali Vice-Presidenti;

g) nominare il Comitato dei Consiglieri Scientifici ;

h) procedere eventualmente alla nomina del Segretario Generale;

i) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente e approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

l) approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 giugno di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di 8 giorni , con l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da spedire mediante posta, fax, telegramma o posta elettronica all'indirizzo dei consiglieri; le convocazioni straordinarie e urgenti possono essere fatte con preavviso di almeno 3 giorni, mediante posta, fax, telegramma o posta elettronica all'indirizzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Ammini-

strazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videocon-

ferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché

di visionare, ricevere o trasmettere documenti. .

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente

la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rap-

presentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spet-

ta la nomina di procuratori determinandone le attribuzioni nell'ambito

dei poteri a lui spettanti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio

di Amministrazione ed il Comitato dei Consiglieri Scientifici .

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale (se nominato), cura

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato dei Consiglieri Scientifici e provvede ai rapporti con le autori-

tà e le pubbliche amministrazioni.

Firma gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutte le iniziat



che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento attuativo e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età, che assume la carica di Vice-Presidente.

Art. 10 - Il Segretario Generale, laddove venga istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Consiglieri Scientifici ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;

- partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con un voto consultivo qualora non sia membro effettivo degli stessi.

Art. 11 - Il Comitato dei Consiglieri Scientifici è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è composto da un minimo di cinque e da un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei

campi di attività che riguardano gli scopi scientifici, culturali e le iniziative di formazione e di integrazione socio-assistenziali della Fondazione, anche esterne al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato dei Consiglieri Scientifici durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Art. 12 - Il Comitato dei Consiglieri Scientifici si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;


b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato dei Consiglieri Scientifici:

- formula proposte motivate al CdA per implementare iniziative della Fondazione;

- esprime su richiesta del CdA pareri su programmi di attività proposti



o implementati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, fondazioni e rappresentanti di parti sociali;

- esprime su richiesta del CdA pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

- può provvedere di concerto con il CdA all'organizzazione e gestione operativa delle attività di formazione, divulgative e socio-assistenziali a sostegno dei fini statutari della Fondazione con le modalità riportate nel Regolamento.

Le delibere del Comitato dei Consiglieri Scientifici per essere esecutive devono sempre essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Consiglieri Scientifici devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico sono scelti tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, trascrivendo su apposito registro le verifiche e gli adempimenti svolti.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico non è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e qualora vi partecipi non

ha comunque diritto di voto.

I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico restano in carica per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.


Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta, oltre al rimborsi delle spese, un'indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 15 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell'attività della Fondazione o comunque per incrementare il patrimonio. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma. del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle





le della Fondazione.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Presso la Fondazione potrà essere istituito l'albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI  
MIEI ATTI CHE RILASCIO IN CARTA  
LIBERA PER USO NON SOGGETTO AD  
IMPOSTA DI BOLLO

BRESCIA LI, .....: 8 FEB 2013

